

ACCORDO QUADRO

TRA

L'Università degli Studi di Napoli Federico II (di seguito **Università**), con sede in Napoli, Corso Umberto I, cod. fisc. 00876220633, rappresentata dal Rettore p.t., Prof. Guido Trombetti ivi domiciliato per la carica, a tanto autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 30 dell'11.3.2002,

E

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito **Autorità**), con sede in Napoli – Centro Direzionale, isola B 5, Torre Francesco – codice fiscale 95011660636, rappresentata dal Presidente, Prof. Enzo Cheli,

PREMESSO CHE

- l'Autorità e l'Università, nell'ambito e per l'attuazione dei propri rispettivi compiti istituzionali, intendono promuovere un Accordo-quadro pluriennale volto ad assicurare lo sviluppo di collaborazioni specifiche sia nell'area giuridico-economica, sia in quella tecnico-scientifica;

- le singole collaborazioni, nei diversi settori delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle comunicazioni in genere, si sviluppano attraverso attività e progetti di studio, ricerca, innovazione, sperimentazione e formazione di comune interesse, attraverso la stipula, di volta in volta, di specifici accordi di collaborazione ai sensi delle normative che regolano le rispettive istituzioni ed in particolare, per quanto attiene l'Autorità, dell'art. 1, comma 13, della legge n. 249/97 che, tra l'altro, prevede la possibilità per l'Autorità stessa di avvalersi della collaborazione di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza;

PREMESSO INOLTRE CHE

- l'Università rappresenta una delle principali istituzioni operanti nell'ambito della formazione, della didattica e della ricerca dell'area metropolitana di Napoli;

- presso le strutture dell'Università operano gruppi di ricerca che svolgono attività in vari settori delle telecomunicazioni e dell'informatica ed hanno maturato una vasta esperienza nel campo degli studi teorici e sperimentali relativi ai diversi aspetti tecnologici, economici e giuridici di tali settori, acquisendo un notevole bagaglio di conoscenze e strumenti metodologici in tale ambito;

- l'Università svolge, inoltre, un'intensa attività di formazione di carattere istituzionale in tali aree;
- l'Università è interessata all'ulteriore approfondimento di tali studi ed alla collaborazione con istituzioni pubbliche e private specializzate operanti nello stesso campo;
- l'Autorità, anche ai fini di adottare regolamentazioni atte a consentire lo sviluppo armonico e concorrenziale dei mercati di riferimento, svolge attività e studi nei settori economici, giuridici e tecnici, con particolare riferimento all'innovazione tecnologica ed alle conseguenti evoluzioni nei diversi settori delle comunicazioni sotto i duplici aspetti della produzione e dell'occupazione;
- l'Autorità consente a giovani neo laureati esperienze di praticantato in discipline attinenti alla materia di interesse dell'Autorità stessa, anche attivando a tali fini apposite convenzioni con Università ed istituti di ricerca, secondo le previsioni dell'art. 51 del proprio regolamento concernente il personale;
- l'Autorità nell'ambito delle attività di tutela degli utenti, è interessata al coinvolgimento di competenze disciplinari ed interdisciplinari, nello sviluppo di studi, ricerche e indagini volti correlare le diverse fasi della produzione, distribuzione e fruizione dei servizi;

- l'Autorità intende concorrere, nei limiti e nel rispetto dei propri precipui compiti istituzionali, alla diffusione nel Paese di una cultura evoluta nelle comunicazioni, promovendo iniziative di studio, ricerca e formazione nel settore, anche attraverso scambi con istituzioni nazionali, comunitarie ed internazionali e collaborando alla realizzazione di progetti a tali fini indirizzati che potranno essere proposti dall'Università in assoluta libertà;

- l'Università e l'Autorità hanno stipulato in data 7 aprile 2000 un Accordo quadro di collaborazione pluriennale avente lo scopo di utilizzare risorse e competenze esistenti presso i due enti per lo svolgimento di attività di ricerca, di consulenza scientifico – tecnica e di formazione;

- gli enti sottoscrittori hanno di comune intesa rilevato l'opportunità di aggiornare le disposizioni che regolano alcuni aspetti organizzativi, sulla base delle esperienze maturate nel primo periodo di attuazione dell'Accordo in vigenza;

- il Consiglio dell'Autorità nella riunione del _____ ha approvato il presente testo dell'Accordo contenente aggiornamenti, ai fini della sottoscrizione;

- il Consiglio di Amministrazione dell'Università con delibera n. 30 dell'11.3.2002 ha approvato il presente testo dell'Accordo contenente aggiornamenti, ai fini della sottoscrizione;

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse che precedono formano parte integrante del presente Accordo quadro.

Art. 2

(Scopo dell'Accordo quadro)

Il presente Accordo quadro ha lo scopo di utilizzare risorse e competenze esistenti presso l'Università e presso l'Autorità per lo svolgimento di attività di ricerca, di consulenza scientifico-tecnica e di formazione.

Art. 3

(Oggetto dell'Accordo quadro)

1. Possono formare oggetto delle attività previste dal presente Accordo quadro le tematiche di interesse comune per l'Autorità e per l'Università, di carattere sia teorico che sperimentale, nonché l'attivazione di servizi comuni nei relativi settori, da gestire con apposita regolamentazione.

2. Attività di ricerca svolta presso l'Università e/o presso l'Autorità con personale di entrambi gli Enti su temi di ricerca proposti dall'Autorità:

a) l'Autorità può affidare all'Università attività di ricerca su temi di proprio prevalente interesse, anche richiedenti l'impegno di attrezzature ed impianti di particolare rilievo di proprietà dell'Università stessa. Tali attività di ricerca possono essere svolte separatamente o congiuntamente da personale dei due Enti. L'attività di eventuali gruppi misti potrà svolgersi sia presso l'Autorità che presso l'Università.

3. Attività di ricerca svolte presso l'Università e/o presso l'Autorità con personale di entrambi gli Enti su temi di ricerca proposti dall'Università:

a) l'Autorità può partecipare ad attività di ricerca di prevalente interesse dell'Università su proposta di quest'ultima. La collaborazione avviene con la messa a disposizione presso l'Università e/o presso l'Autorità di personale e/o di attrezzature dell'Autorità.

4. Attività di consulenza scientifica e tecnica in settori disciplinari connessi con l'attività dell'Autorità:

a) l'Autorità può richiedere, di poter disporre di consulenza scientifica e tecnica su specifici aspetti e problemi in settori disciplinari connessi alle attività svolte dalla stessa.

5. Attività didattico-scientifica svolta presso l'Autorità e/o l'Università:

a) l'Università e l'Autorità possono concordare le modalità per lo svolgimento di attività didattiche complementari alla formazione di studenti, laureandi e laureati, nonché alla formazione didattico-scientifica dei candidati ammessi al conseguimento del dottorato di ricerca, purché tali attività rientrino negli interessi dell'Autorità stessa;

b) l'Autorità può richiedere all'Università prestazioni didattiche sotto forma di corsi o seminari di aggiornamento e qualificazione professionale nei settori disciplinari di interesse, da svolgersi, anche in collaborazione, presso l'Università e/o presso le sedi dell'Autorità;

c) l'Autorità può concorrere, nelle diverse forme anche economiche di volta in volta concordate, al sostegno di studenti e laureati per la partecipazione ad attività formative di proprio interesse ovvero alle altre attività disciplinate dal presente Accordo quadro, nonché promuovere stage didattici e/o di formazione presso la propria sede per singoli studenti, anche proposti dall'Università;

d) l'Autorità può promuovere, anche su proposta dell'Università conferenze illustrative delle funzioni svolte dall'Autorità, anche allo scopo di orientamento professionale, visite organizzate di gruppi di studenti presso l'Autorità stessa, nonché convegni, tavole rotonde, incontri volti ad ampliare ed approfondire problematiche connesse allo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Art. 4

(Modalità di attuazione)

1. Le attività oggetto del presente Accordo quadro si realizzano attraverso la stipula di singoli accordi di collaborazione, nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente, che disciplinano gli aspetti giuridici, economici ed i contenuti, conformemente alle disposizioni generali previste dall'Accordo quadro stesso.

Art. 5

(Strutture utilizzabili)

1. Le attività pianificate nell'ambito del programma annuale di cui all'art. 7 saranno svolte dalle strutture dell'Università, ferme restando le caratteristiche di indipendenza e di assenza di incompatibilità; l'Autorità può avvalersi, oltreché delle proprie strutture, delle altre istituzioni pubbliche espressamente previste dalla legge n. 249/97.

2. L'Autorità e l'Università possono, inoltre, utilizzare soggetti esterni previa verifica della assenza di incompatibilità e/o di conflitto di interessi da effettuarsi a cura e responsabilità della parte che ne prevede l'utilizzo. Specifici vincoli e limiti possono essere, di volta in volta, previsti dai singoli accordi di collaborazione.

Art. 6

(Norme per il personale dei due Enti)

1. Ai fini del presente Accordo quadro, le parti si impegnano ad accogliere, in qualità di ospite, personale dell'altro Ente impegnato in attività di collaborazione regolate dagli accordi di cui all'art. 4.

Le spese connesse allo scambio di personale sono a carico dell'Ente cui appartiene il personale che si reca presso l'altro Ente.

2. Il personale di uno dei due Enti, che si rechi presso una sede dell'altro Ente per l'esecuzione delle attività di collaborazione, è tenuto ad uniformarsi a tutte le disposizioni regolamentari in vigore nell'Ente ospitante.

3. Il personale impegnato nell'espletamento dell'attività di cui al presente accordo e che fruisce di borse di studio, comunque concesse, non potrà in ogni caso essere impegnato in attività didattiche qualora non consentito dalle norme vigenti e non potrà svolgere attività professionali e di consulenza retribuita. L'attività del personale suddetto, che fruisca o meno di borse di studio o

rimborsi spese, non costituisce, ad alcun titolo, presupposto per futuri rapporti di lavoro e/o di consulenza con alcuno degli Enti ospitanti.

Art.7

(Comitato di programmazione)

1. Al fine di promuovere e di verificare l'attuazione del presente accordo, è costituito un Comitato di programmazione composto dal Presidente dell'Autorità e da due Commissari dell'Autorità e dal Rettore ovvero dal Pro - Rettore e da due delegati dell'Università. Le funzioni di coordinamento sono svolte dal Presidente dell'Autorità, o da un Commissario a ciò incaricato, e dal Rettore o dal Pro - Rettore.

2. In particolare, il Comitato provvede a:

- promuovere una migliore conoscenza reciproca dei rispettivi settori di interesse, nonché delle rispettive competenze e capacità tecniche, anche suggerendo le linee degli interventi da realizzare in collaborazione;
- predisporre, attraverso l'individuazione di aree di interesse, un programma annuale di carattere generale, da realizzarsi attraverso la stipula di successivi accordi così come previsto dall'art. 4;
- fissare il tema di un seminario di studio che si svolgerà periodicamente presso Villa Orlandi in Anacapri, sede resa disponibile a tal fine dall'Università la quale assicurerà altresì la consulenza scientifica, individuando un docente responsabile; l'Autorità concorrerà agli oneri;

- valutare i risultati conseguiti nell'ambito della collaborazione tra i due enti derivante dall'accordo quadro.
3. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente dell'Autorità o del Rettore o Pro- Rettore ogni qualvolta sia ritenuto necessario ed, in ogni caso, almeno una volta all'anno.
 4. Il Comitato si riunisce validamente con la presenza di almeno due componenti per ciascuna parte.

Art. 8

(Durata)

1. L'Accordo quadro avrà la durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione e si intenderà automaticamente rinnovato di triennio in triennio, salvo quanto previsto al successivo art. 9.

Art. 9

(Recesso)

1. Ciascuna delle parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente Accordo quadro con un preavviso di almeno sei mesi, che dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 10

(Modifiche)

1. Eventuali modifiche del presente accordo devono essere concordate espressamente fra le parti e formare oggetto di protocolli aggiuntivi.

Art. 11

(Disposizioni finali)

1. Il presente accordo non è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'Art. 16 della tabella annessa al DPR 26/10/72 n. 642 e successive modificazioni. Esso è inoltre soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'Art. 1, lett. B, della Tariffa - Parte seconda, annessa al DPR 26/4/86 n. 131.

Napoli, 24.4.2002

Autorità per le Garanzie

nelle Comunicazioni

Il Presidente

Enzo Cheli

Università degli Studi di

Napoli Federico II

Il Rettore

Guido Trombetti